



**COMUNE DI REGGIO EMILIA**  
**Servizio Imprese, Commercio e Tutela Ambientale**

SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato A)

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00145920351, d'ora in avanti definita per comodità Amministrazione, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Ambiente, dr.ssa LAURA MONTANARI, con sede in piazza Prampolini n.1

e

la *Lega Nazionale difesa del cane*, Associazione zoofila di promozione sociale non avente finalità di lucro, riconosciuta con D.P.R. n. 922 del 13.8.1964, rappresentata dal Presidente della Sezione di Reggio Emilia, ing. ALDO GUALDI:

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

*Art. 1*

*La presente convenzione disciplina il ricovero e la custodia, presso il "Rifugio Rocky", di proprietà della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia, di cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, per il periodo 01/05-30/06/2016.*

*Art. 2*

*La Lega del Cane si obbliga a ricoverare e custodire durante il periodo della convenzione fino a 25 cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia o, comunque, provenienti dal suo territorio. Il gestore si impegna inoltre ad accettare fino a 10 (dieci) cani in più rispetto al numero massimo previsto in convenzione. Ogni conferimento contemporaneo di cani non dovrà superare le 10 (dieci) unità. Al fine di programmare adeguatamente il conferimento la Lega farà unicamente riferimento al Canile comunale o al Servizio Compatibilità Ambientale, concordando la data con il necessario preavviso e, in caso di conferimenti successivi, programmandoli a distanza di almeno 15 (quindici) giorni.*

*Art. 3*

*La Lega del cane si impegna ad accettare il conferimento di cani che siano in permanenza presso la struttura comunale da almeno 60 giorni.*

*Sono escluse dal conferimento le cucciolate d'età inferiore a 60 (sessanta) giorni.*

*Art. 4*

*I cani conferiti dovranno essere muniti di documento dell'avvenuto tatuaggio o microchip di riconoscimento, di certificato veterinario che attesti il buono stato di salute, di libretto sanitario con le date relative alle sverminazioni assunte (una ad ampio spettro ed una specifica contro la tenia) ed alle vaccinazioni. Per i cani superiori all'anno di età e' sufficiente una vaccinazione quadrivalente (CHLP); per i cani inferiori all'anno d'età e' necessario il richiamo della quadrivalente (CHLP) dopo quindici giorni dalla prima vaccinazione*

*Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla Leishmaniosi canina..*

*Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo al Rifugio; saranno comunque esclusi dall'obbligo della negatività tutti i cani di età superiore ai 10 anni, oppure i cani per i quali il Servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.*

*Sarà a carico del "Rifugio Rocky" della Lega Nazionale per la difesa del cane procedere alle successive terapie di prevenzione.*

*I cani conferiti non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).*

*I cani sottoposti ad intervento chirurgico possono essere conferiti solo dopo che sono stati dichiarati fuori pericolo .*

*E ' escluso il conferimento di cani giudicati pericolosi per l'uomo e/o per gli altri cani dal Servizio veterinario dell'A.U.S.L..*

*Qualora il Servizio veterinario attesti la sopravvenuta pericolosità di alcuno dei cani conferiti verranno restituiti al Comune di Reggio Emilia .*

*Qual'ora fossero conferiti al Rifugio Rocky cani in prima accoglienza, cioè che non abbiano trascorso i 60 gg di legge presso la struttura comunale di Reggio Emilia, ai suddetti saranno eseguite, oltre alla visita veterinaria i trattamenti contro i parassiti intestinali e le vaccinazioni necessarie (CEPL), nonché l'inserimento del microchip fornito dal comune di RE, al quale sarà consegnato l'apposita documentazione attestante l'avvenuta microchippatura. I cani saranno anche testati per la Leishmaniosi e per la Filariosi Cardiopolmonare. Per i cani superiori all'anno di età è sufficiente la vaccinazione quadrivalente (CEPL), per i cani inferiori all'anno di età e ai cuccioli saranno effettuate tutte le vaccinazioni ritenute più opportune dal responsabile veterinario del Rifugio Rocky.*

*Tutte le spese veterinarie ordinarie e straordinarie saranno a carico del Comune di RE e computate come segue :*

#### **SPESE ORDINARIE:**

- *test feci: 5,00 euro*
  
- *antiparassitario sistemico 5.00 euro*
  
- *antiparassitario cutaneo 5.00*
  
- *vaccinazioni (di tutti i tipi) 5.00 euro cadauna*
  
- *test leishmania e filaria (unico prelievo) 10.00 euro*
  
- *microchippatura (con chip fornito dal Comune) a nostro carico*

#### **SPESE STRAORDINARIE:**

- *gli interventi e terapie SALVAVITA saranno a carico del Comune di RE*

#### Art. 5

*La Lega del Cane assicura ai cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia ospitati presso il "Rifugio Rocky":*

*- l'alimentazione, che sarà a base di carne, riso, verdure, pane, pasta e mangimi specifici;*

*- l'assistenza sanitaria veterinaria necessaria per la salvaguardia della salute del cane comprensiva delle terapie di cura delle patologie e di profilassi quali sverminazioni annuali, richiami annuali delle vaccinazioni, chemioprofilassi per la filaria, interventi chirurgici, se necessari. Tale assistenza sarà prestata da personale veterinario incaricato dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia.*

*Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause. Non saranno addebitati alla responsabilità della Lega del cane i decessi avvenuti per cause indipendenti dalla propria volontà.*

#### Art. 6

*La Lega del Cane si impegna ad annotare tempestivamente e tenere aggiornato sul registro di cui nella premessa l'iscrizione dei cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, i decessi e gli affidamenti in adozione con le relative date.*

#### Art. 7

*La Lega si impegna a privilegiare le richieste di affidamento ai privati dei cani abbandonati e ritrovati nel territorio di Reggio Emilia. La valutazione sull'idoneità dei privati affidatari sarà affidata esclusivamente alla Lega del Cane.*

#### Art. 8

*La Lega si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Reggio Emilia i casi di affidamento o decesso al fine di programmare eventuali nuovi conferimenti.*

#### Art. 9

*La Lega si impegna ad inviare tempestivamente all'ufficio Anagrafe Canina del Comune i dati utili all'identificazione dei cani deceduti, al fine di permettere la verifica circa la proprietà dei succitati in capo al Comune e poter procedere all'incenerimento delle spoglie dell'animale, che non sarà più effettuata presso l'inceneritore comunale, causa la sua totale dismissione, ma per mezzo di ditte offerenti tale servizio.*

*Tale incombenza risulta essere indispensabile al servizio scrivente, al fine di monitorare minuziosamente ed in tempo reale i costi relativi a tale servizio.*

#### Art. 10

*La Lega si impegna a consentire l'accesso in qualsiasi momento al personale del Servizio Ambiente del Comune di Reggio Emilia per l'effettuazione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del benessere psicofisico degli animali e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;*

#### Art. 11

*Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere alla Lega del Cane, a fronte degli obblighi dalla stessa assunti, € 1,80 + IVA al giorno per ciascun cane. Per quanto riguarda il computo mensile, qualora il conferimento avvenga successivamente al giorno 16 del mese, il pagamento verrà considerato a partire dal mese successivo; qualora il conferimento sia effettuato prima del giorno 16 del mese, sarà considerato un intero mese di permanenza.*

*La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata bimestralmente e terrà conto delle presenze, dei nuovi ricoveri, dei decessi e degli affidamenti.*

*Il pagamento sarà effettuato posticipatamente ogni bimestre con scadenza fissata al termine del bimestre successivo, dietro presentazione di regolare fattura.*

*Art. 12*

*La presente convenzione ha decorrenza dal 01/05/2016 e termine il 30/06/2016.*

*Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente i propri intendimenti futuri in tempo utile prima della scadenza.*

*Nel caso di comunicazione di disdetta il Comune di Reggio Emilia provvederà al ritiro dei propri cani entro la data di scadenza della convenzione.*

*Art. 13*

*Le parti si impegnano a collaborare tra loro per l'attuazione di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno del randagismo.*

*Art. 14*

*L'inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalla presente convenzione dà diritto ad entrambe le parti di risolvere il rapporto previa diffida ad adempiere, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.*

*Art. 15*

*Le eventuali controversie derivanti dal rapporto disciplinato dalla presente convenzione saranno sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.*

*Art. 16*

*Agli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune di Reggio Emilia elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Piazza Prampolini n.1,- Reggio Emilia e la Lega Nazionale per la difesa del Cane, sezione di Reggio Emilia, presso la propria sede, il "Rifugio Rocky", Via del Casinazzo n. 3, S. Bartolomeo, Reggio Emilia.*

*Art. 17*

*Le spese relative alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comune di Reggio Emilia.*

Letto, confermato e sottoscritto, li

p. Comune di Reggio Emilia

Dr.ssa Laura Montanari

p. Lega Nazionale difesa del cane

Ing. Aldo Gualdi